

N. 3519

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO e FOLLIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1998**

—————

Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge in tema di modalità di ingresso in magistratura e di distinzione delle carriere ripropone quasi integralmente e senza modifiche sostanziali l'articolo 124 del progetto di legge costituzionale «Revisione della parte II della Costituzione» trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali in data 9 novembre 1997. L'esigenza di intervenire con lo strumento della legge ordinaria in luogo di quella costituzionale ha tuttavia imposto di adottare una diversa tecnica di redazione. La materia delle assegnazioni degli uditori giudiziari e del passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e quelle del pubblico ministero, disciplinata dall'articolo 1 del disegno di legge, è stata collocata come modifica all'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, così come con l'articolo 2 del testo proposto la previsione relativa all'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero verrebbe a costituire l'articolo 19-*bis* del medesimo ordinamento giudiziario.

All'articolo 3 si prevedono disposizioni di attuazione e di coordinamento da formulare mediante una delega legislativa. Lo strumento della delega potrà essere preso in ulteriore considerazione se il dibattito metterà in evidenza tematiche specifiche, come le caratteristiche del concorso per il passaggio tra le funzioni giudicanti e del pubblico ministero, e sarà possibile definirne la portata in maniera più analitica, qualora si ravvisi l'opportunità di procedere in tale direzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 190  
dell'ordinamento giudiziario)*

1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«Art. 190 *(Assegnazione degli uditori giudiziari. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa)*. 1. La magistratura unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Gli uditori giudiziari sono destinati a svolgere funzioni giudicanti. Decorso un periodo di tre anni, i magistrati sono assegnati all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero requirenti dal Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione di idoneità.

3. Il passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti è successivamente consentito a seguito di concorso riservato».

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis  
dell'ordinamento giudiziario)*

1. Dopo l'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. *(Incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti nel medesimo distretto)*. - 1. In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle requirenti possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario».

## Art. 3.

*(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)*

1. Il Governo, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni giudicanti e requirenti con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa vigente per l'assegnazione degli uditori giudiziari e per l'attribuzione di funzioni giudicanti o requirenti, alle disposizioni di cui all'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, inclusa la definizione delle modalità di svolgimento del concorso riservato ivi previsto;

b) adozione delle norme di coordinamento delle disposizioni di cui al citato articolo 190 dell'ordinamento giudiziario con le altre leggi dello Stato, nonchè delle relative norme di carattere transitorio.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere stesso.